

Brescia, lì 04.03.2022

SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: Super ACE – GUIDA PRATICA (si rimanda alla News 41/2021 per la disciplina completa)

L'art. 19 co. 2 - 7 del DL 73/2021 ha introdotto la c.d. "super ACE", prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell'1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.

Per punti:

1. si considerano:
 - a. conferimenti in denaro da parte dei soci;
 - b. gli utili netti di bilancio accantonati a riserve non indisponibili;
 - c. la rinuncia da parte dei soci ai crediti di origine finanziaria vantati verso la società.
2. Si considerano Riserve disponibili quelle liberamente utilizzabili per la distribuzione ai soci, per la copertura di perdite e per l'aumento del capitale sociale.

Si tratta, quindi:

- a. della riserva legale;
 - b. della riserva statutaria;
 - c. della riserva straordinaria;
 - d. della riserva indivisibile;
 - e. della riserva in sospensione d'imposta delle Reti d'impresa;
 - f. delle riserve disponibili così valutate dopo la "riclassificazione" da riserve indisponibili a seguito del venire meno della condizione di indisponibilità
3. Restano del tutto escluse dal computo:
 - a. le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'[articolo 2433 del Codice civile](#), in quanto derivanti da processi di valutazione (come recentemente ribadito dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco);

- b. le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili a copertura di perdite e aumenti gratuiti di capitale
4. Contestualmente, si dovrà invece detrarre dagli incrementi:
- a. la distribuzione di qualsivoglia riserva di utili o di capitale;
 - b. la riduzione del capitale sociale con attribuzione ai soci;
 - c. dal 2016, l'incremento del valore dei titoli e valori mobiliari rispetto alla consistenza presente nel bilancio 2010;
 - d. il conferimento in denaro a società del gruppo;
 - e. l'incremento dei finanziamenti a società del gruppo;
 - f. il conferimento proveniente da soci ubicati in Paesi black list;
 - g. l'acquisto di aziende da società del gruppo;
 - h. l'acquisto di partecipazioni di controllo da società del gruppo.
5. La base Ace non potrà in nessun caso essere superiore al valore del patrimonio netto contabile alla fine dell'esercizio, aumentato del risultato dell'esercizio medesimo.
6. Costituita la base Ace, questa dovrà essere moltiplicata per il rendimento nozionale, così individuandosi la quota di reddito detassabile.

Perdita e Recupero dell'agevolazione

L'**art. 19** co. 4 e 5 del DL 73/2021 prevedono il recupero dell'agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della "super ACE") e, quindi nel 2022 e/o nel 2023 (soggetti "solari"). La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).

Studio Dott. Begni & Associati